

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03940 Gebhard: Applicazione della detrazione del 65 per cento alle spese per l'installazione di caldaie a biomassa nell'ambito di ristrutturazioni edilizie senza demolizione	54
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	57
5-03941 Paglia: Attuazione della risoluzione n. 8-00070, in materia di riduzione dei costi a carico degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti e rivendite di generi di monopolio in relazione all'obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito ...	54
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	59
5-03942 Pisano: Proroga del termine per la comunicazione di discarico per inesigibilità dei ruoli da parte degli agenti della riscossione	54
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	62
5-03943 Causi: Eliminazione dei limiti alla compensazione tra i crediti d'imposta e le somme dovute	55
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	64
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.	
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	
AVVERTENZA	55
	56

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 novembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.30 alle 13.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 5 novembre 2014. — Presi-
denza del presidente Daniele CAPEZZONE.
— Interviene il sottosegretario di Stato per
l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

La seduta comincia alle 13.40.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03940 Gebhard: Applicazione della detrazione del 65 per cento alle spese per l'installazione di caldaie a biomassa nell'ambito di ristrutturazioni edilizie senza demolizione.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) ringrazia il Sottosegretario, dichiarandosi soddisfatta della risposta non tanto sul piano del merito, quanto per il fatto che la risposta stessa fa chiarezza circa le detrazioni fiscali spettanti per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore a biomassa, nell'ambito delle ristrutturazioni di edifici senza demolizione e con ampliamenti.

5-03941 Paglia: Attuazione della risoluzione n. 8-00070, in materia di riduzione dei costi a carico degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti e rivendite di generi di monopolio in relazione all'obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni PAGLIA (SEL), nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta, evidenzia peraltro come, sul piano politico,

la questione posta dal suo atto di sindacato ispettivo e oggetto della risoluzione a sua prima firma n. 8-00070, approvata dalla Commissione Finanze nel luglio 2014, rimanga irrisolta.

Sottolinea infatti come l'interrogazione non fosse volta a ottenere dati circa il comportamento del mercato in conseguenza dell'incentivazione all'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, bensì a sapere se il Governo intenda assumere, in tempi ragionevoli, iniziative concrete in merito al contenuto nella predetta risoluzione n. 8-00070, che impegna l'Esecutivo a assumere iniziative per ridurre i costi gravanti sugli esercenti impianti di distribuzione di carburanti e rivendite di generi di monopolio a causa dell'introduzione dell'obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito.

Prende quindi atto con favore della parte finale della risposta nella quale, in relazione alla richiesta, contenuta nella predetta risoluzione, di garantire l'abbattimento dei costi fissi dei terminali POS per gli esercenti obbligati all'istallazione dello stesso mediante forme di defiscalizzazione, il rappresentante del Governo ha fatto presente che è allo studio un'ipotesi di norma agevolativa che potrebbe essere strutturata ricorrendo al meccanismo del credito d'imposta.

Ribadisce quindi la necessità che tale disponibilità si traduca quanto prima nell'adozione di proposte normative concrete, rispetto alle quali ritiene potrà essere individuata, in sede politica, una soluzione in merito alla definizione delle relative risorse.

5-03942 Pisano: Proroga del termine per la comunicazione di discarico per inesigibilità dei ruoli da parte degli agenti della riscossione.

Girolamo PISANO (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Girolamo PISANO (M5S), nel rilevare come si attendesse dall'Esecutivo più pun-

tuali elementi di informazione, prende atto che la questione posta dall'interrogazione è all'esame del Governo, lamentando tuttavia come la risposta non fornisca dati puntuali circa lo stato di attuazione della procedura per la comunicazione di discarico per inesigibilità dei ruoli da parte degli agenti della riscossione.

Nel sottolineare come si tratti di un tema molto delicato, il quale incide sulla trasparenza dei bilanci degli enti locali, ribadisce come esso debba costituire una priorità per il Governo, al fine di avviare una fase nuova in cui tali bilanci siano rispondenti alla nuova normativa in materia, che impone una maggiore armonizzazione e trasparenza dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

5-03943 Causi: Eliminazione dei limiti alla compensazione tra i crediti d'imposta e le somme dovute.

Paolo PETRINI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Paolo PETRINI (PD), nel premettere di non ritenere che un semplice intervento di natura interpretativa possa essere sufficiente a risolvere il problema segnalato dall'interrogazione, evidenzia come l'obiettivo principale dell'atto di sindacato ispettivo fosse sollecitare il Governo a una riflessione sull'opportunità di ampliare la possibilità, per le imprese, di avvalersi dello strumento della compensazione dei crediti fiscali e contributivi che possono essere posti in compensazione nel modello F24, eliminando l'attuale limite di 700.000 euro stabilito con riferimento a ciascun anno d'imposta.

Ritiene infatti che il perdurare della situazione di crisi economica debba indurre l'Esecutivo a compiere un'attenta analisi della questione, superando una normativa che appare fortemente iniqua per gli operatori economici, i quali sono

attualmente tenuti, nel caso di superamento del predetto limite di compensazione, a versare una somma pari all'eccedenza, maggiorata di interessi e sanzioni.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, integrando la propria risposta, rileva come i tempi ristretti entro cui ha dovuto essere predisposta la risposta stessa non abbiano consentito di sviluppare in seno all'Esecutivo un compiuto confronto politico su tali temi. Dichiarò peraltro l'intenzione del Governo di occuparsi compiutamente della questione posta dall'interrogazione, evidenziando come tale esigenza risulti ancor più pressante anche alla luce delle previsioni di cui all'articolo 44, commi da 7 a 10, del disegno di legge di stabilità 2015, che ampliano la sfera di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto *reverse charge*) in ambito IVA.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 novembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015).
C. 2679-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017.

C. 2680 Governo.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 4 novembre.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nel corso della seduta di ieri il relatore, Fregolent, ha illustrato il contenuto dei provvedimenti in esame, evidenziandone gli aspetti più significativi per i profili di competenza della Commissione Finanze.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatore*, si riserva di formulare le proprie proposte di relazione nella giornata di domani.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale la Commissione dovrà concludere l'esame dei provvedimenti.

La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra. C. 2425 Governo.

ALLEGATO 1

5-03940 Gebhard: Applicazione della detrazione del 65 per cento alle spese per l'installazione di caldaie a biomassa nell'ambito di ristrutturazioni edilizie senza demolizione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'On.le interrogante ha chiesto di conoscere le valutazioni in ordine alla spettanza della detrazione fiscale del 65 per cento di cui all'articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006 in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore a biomassa nell'ambito di una ristrutturazione edilizia senza demolizione e con ampliamenti.

In particolare, premesso che:

l'articolo 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006 ha introdotto la detrazione fiscale del 55 per cento (ora 65 per cento) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;

detta detrazione è stata da ultimo prorogata sino a tutto il 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 139, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014);

il comma 347 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 296 del 2006 ammette alla detrazione fiscale, fino a un valore massimo della detrazione stessa di euro 30.000, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;

sono ammessi alla detrazione fiscale anche gli interventi di installazione di impianti dotati di generatori di calore a biomassa nell'ambito del più generale intervento di riqualificazione globale dell'edificio di cui al comma 344 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

in ipotesi di ristrutturazione senza demolizione, ma con ampliamento, non è consentito, tuttavia, far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 345, 346 e 347, relativamente alla parte di edificio esistente.

Tanto premesso, l'Onorevole interrogante ha chiesto di sapere se, nell'ambito di una ristrutturazione con ampliamenti, non essendo applicabile il comma 344 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, i soggetti che intendano avvalersi della detrazione fiscale per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore a biomassa possano o meno beneficiare della detrazione del 65 per cento ai sensi del comma 347 del medesimo articolo 1, per le spese riferibili alla parte di edificio esistente, ovvero, in alternativa, della detrazione del 50 per cento per il recupero del patrimonio edilizio.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione, si rappresenta quanto segue.

Nell'ambito della normativa riguardante la detrazione fiscale del 65 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici, il comma 347 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 ammette al beneficio:

gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con quelli dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;

gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con

pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;

gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Ne rimangono, pertanto, esclusi, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore a biomassa.

Con la circolare n. 36/E del 2007 è stato tuttavia precisato che la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore a biomassa possono ricondursi nell'ambito degli interventi di riqualificazione globale degli edifici di cui all'articolo 1, comma 344, della citata legge n. 296 del 2006, in quanto per questa tipologia di interventi non è specificato quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste, essendo l'intervento definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell'intero fabbricato.

Nelle ipotesi di ristrutturazione edilizia degli edifici senza demolizione, ma con ampliamento, la detrazione fiscale del 65 per cento, come chiarito in precedenti documenti di prassi (cfr. circ. n. 39/E del 2010, ris. n. 4/E del 2011), non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio, previsti dall'articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006, in quanto, per tali inter-

venti, è necessario individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferito all'intero edificio, comprensivo dell'ampliamento. In sostanza, la diversità dell'edificio prima e dopo l'intervento costituisce un ostacolo alla misurazione del risultato energetico, in quanto il confronto non avviene tra elementi omogenei.

Conseguentemente, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore a biomassa non possono accedere alla detrazione fiscale del 65 per cento.

Potranno, comunque, beneficiare, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, della detrazione fiscale del 36 per cento (attualmente 50 per cento) di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera *h*), del TUIR, limitatamente alla quota parte delle spese dell'impianto, compresa la caldaia, riferibili alla porzione di edificio esistente (cfr. ris. n. 4/E del 2011), da individuare con criteri oggettivi tenendo conto dei fabbisogni energetici.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate fa presente che in base all'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), «gli impianti alimentati da fonti rinnovabili accedono agli incentivi statali a condizione che rispettino i requisiti e le specifiche tecniche di cui all'allegato 2». E necessario, quindi, il rispetto delle specifiche prescrizioni previste in tale allegato.

ALLEGATO 2

5-03941 Paglia: Attuazione della risoluzione n. 8-00070, in materia di riduzione dei costi a carico degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti e rivendite di generi di monopolio in relazione all'obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede al Governo come ed in che tempi ritenga di ottemperare agli impegni assunti nella Risoluzione n. 8-00070, accolta dal Governo e approvata dalla VI Commissione della Camera dei Deputati nella seduta del 29 luglio 2014, concernenti l'adozione di misure volte ad assicurare un abbattimento dei costi fissi del terminale POS, eventualmente anche mediante forme di defiscalizzazione che contemplino il riconoscimento di un credito d'imposta, nonché di iniziative volte a prevedere la completa gratuità, per ulteriori 12 mesi, delle transazioni effettuate presso impianti di distribuzione di carburante e presso le rivendite di tabacchi per servizi prestati dalle stesse, per conto dello Stato, all'utenza, in attesa della completa abrogazione della commissione applicata.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si osserva che le iniziative volte ad incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici di cui ai recenti provvedimenti (decreto ministeriale 14 febbraio 2014, n. 51 recante regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, cosiddetto decreto « *Merchant fee* », e decreto ministeriale del 24 gennaio 2014, recante « Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito » cosiddetto Decreto POS) rispondono alla duplice finalità di ridurre l'utilizzo del contante e dei relativi costi per la *society* legati alla minore tracciabilità delle

operazioni e di fronteggiare il conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio, di accrescere la trasparenza tra i prestatori di servizi di pagamento che operano nel segmento della « moneta elettronica » e di aumentare la concorrenza all'interno del mercato.

In particolare, il decreto *merchant fee* definisce regole virtuose nei meccanismi di tariffazione in linea con le economie di scala degli *acquirer* (ossia gli intermediari bancari e finanziari che sottoscrivono gli accordi di convenzionamento con gli esercenti) volte a rendere convenienti anche i micro-pagamenti, vietando espressamente le cosiddette pratiche di *blending*, mediante l'obbligo di specificazione, a carico degli operatori, delle diverse commissioni applicabili per ciascuna tipologia di carte di pagamento.

Il citato decreto ministeriale 24 gennaio 2014 invece introduce, dopo il 30 giugno 2014, l'obbligo per i professionisti e le imprese di accettare pagamenti effettuati tramite bancomat e carte di debito per tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro.

Nella stessa direzione si è mossa la Commissione dell'Unione europea che, nel luglio 2013, ha presentato una proposta di regolamento per la riduzione delle commissioni interbancarie. Il negoziato su tale proposta attualmente in corso sotto la Presidenza Italiana e proprio uno degli aspetti più dibattuti è rappresentato dalla previsione di un tetto, attualmente fissato allo 0,2 per cento per le carte di debito e

allo 0,3 per cento per le carte di credito, sulle transazioni effettuate tramite carte di pagamento.

Anche a livello europeo l'intenzione che sembra prevalere è dunque quella di evitare la soluzione « zero commissioni », ponendo invece un tetto alle commissioni interbancarie e lasciando alla concorrenza del mercato la naturale spinta al ribasso delle *fees* associate a tali transazioni.

Con riferimento all'articolo 34, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che prevedeva la gratuità per l'acquirente e per il venditore delle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, è opportuno precisare che l'articolo 12, comma 10-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge dispone la cessazione dell'efficacia del menzionata disposizione, facendola decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto ministeriale 14 febbraio 2014, n. 51.

Sotto il profilo della tecnica legislativa adottata, si tratta di uno dei numerosi esempi rinvenibili nell'ordinamento, in cui la legge dispone la disapplicazione di altra norma di pari rango, individuando tuttavia il *dies ad quem* non direttamente, ma nella data di pubblicazione di un provvedimento secondario, che definisce le regole generali per la riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, ricomprendendo tra essi anche i distributori di carburanti, con la conseguente cessazione di efficacia del regime di gratuità.

In seguito all'entrata in vigore, dal 1° luglio scorso, del citato decreto interministeriale 24 gennaio 2014, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di confronto sul tema della diffusione delle transazioni con carte di pagamento, che vede la partecipazione stabile dei rappresentanti della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Dall'esito delle prime due riunioni, alle quali sono stati invitati anche i rappre-

sentanti del Consorzio Bancomat, dell'ABI, dell'AiIP (Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica), dei gestori dei circuiti internazionali Visa e MasterCard e di alcuni operatori di mercato attivi in particolare nel settore dell'*acquiring*, con l'obiettivo di completare l'analisi dei costi e delle commissioni associate all'installazione, alla manutenzione e all'utilizzo dei Pos, è emerso quanto segue.

In primo luogo, tali costi presentano una componente fissa e una variabile. I costi fissi coprono la disponibilità dell'apparecchiatura POS e dipendono dalle diverse funzionalità che il terminale può offrire e dal tipo di tecnologia utilizzata per il collegamento. I terminali più innovativi, il cui funzionamento è basato su un collegamento via *internet* o attraverso una rete mobile sono, di regola, meno costosi rispetto a quelli tradizionali, collegati alle reti interbancarie dedicate.

Il costo fisso per i terminali più innovativi si aggira in media intorno ai 2-5 Euro mensili, mentre per le apparecchiature più tradizionali la media è di 10-15 Euro mensili. L'onere che in media deve sostenere un esercente o un professionista per dotarsi di un POS è quindi mediamente intorno ai 25-60 Euro all'anno nel primo caso e a 120-180 Euro nel secondo. I costi variabili sono, invece, legati al numero e all'ammontare delle transazioni effettuate dalla clientela e dipendono dal tipo di circuito utilizzato. L'utilizzo dei POS consente peraltro di ridurre l'impatto dei costi legati all'utilizzo del denaro contante, che sono complessivamente stimati intorno all'1-1,5 per cento rispetto all'entità delle transazioni. Spesso le due componenti di costo (fissa e variabile) sono fra loro collegate: a costi fissi più alti possono essere associati costi variabili più bassi (e viceversa).

Pertanto, è possibile rivenire attualmente sul mercato soluzioni che offrono diverse combinazioni di servizi e condizioni, fra le quali ciascun esercente o professionista può scegliere quella più adatta alle proprie esigenze, in base alle sue previsioni di utilizzo e ai collegamenti

disponibili. Alcuni operatori di mercato hanno anche lanciato delle offerte commerciali che prevedono, nell'ambito di un più ampio pacchetto di servizi, la disponibilità gratuita del POS.

Gli interlocutori coinvolti nelle discussioni del tavolo hanno manifestato la loro piena disponibilità a continuare a compiere ogni sforzo per rendere l'offerta di questa tipologia di servizio il più possibile flessibile e conveniente, in linea con le esigenze delle singole categorie interessate dal decreto. La crescita del numero delle transazioni che ci si attende come risultato dell'entrata in vigore del decreto consentirà lo sviluppo di economie di scala e l'intensificazione delle pressioni concorrenziali in grado di ridurre ulteriormente i costi.

Il tavolo di lavoro proseguirà i suoi approfondimenti monitorando gli effetti del decreto sul mercato, sia in termini di volumi sia di prezzi. Saranno organizzati ulteriori incontri, in particolare con le organizzazioni di categoria dei commercianti, degli artigiani e dei professionisti,

per condividere i risultati di questo monitoraggio e per favorire una più ampia diffusione dei pagamenti elettronici nel nostro Paese e una corretta ripartizione dei costi e dei relativi benefici tra tutti i soggetti interessati.

Il menzionato tavolo potrà essere anche l'occasione per valutare la possibile introduzione di sanzioni o interdizioni in caso di inadempienza.

Con riguardo alla proposta dell'Onorevole interrogante volta a garantire l'abbattimento dei costi fissi del terminale POS, mediante forme di defiscalizzazione che contemplino il riconoscimento di un credito d'imposta, si rappresenta che è allo studio un'ipotesi di proposta normativa agevolativa che potrebbe essere strutturata attraverso il meccanismo del credito d'imposta (a regime).

Ogni valutazione al riguardo è comunque subordinata al reperimento di idonei mezzi di copertura finanziaria degli oneri, la cui entità dipenderebbe anche dall'intensità dell'agevolazione.

ALLEGATO 3

5-03942 Pisano: Proroga del termine per la comunicazione di scarico per inesigibilità dei ruoli da parte degli agenti della riscossione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in esame, l'onorevole interrogante, tenuto conto della proroga, al 31 dicembre 2014, dei termini previsti per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte degli agenti della riscossione disposta dall'articolo 1, comma 530, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 e della conseguente rimodulazione dei termini per il controllo di dette comunicazioni a cura dei competenti uffici degli enti creditori, ha chiesto di conoscere se si intenda procedere ad un'ulteriore proroga del termine da ultimo fissato per la comunicazione di inesigibilità relativa ai ruoli affidati entro il 31 gennaio 2011 e « quale sia lo stato di attuazione da parte degli agenti della riscossione ». Ciò, atteso, in particolare, l'impatto che un eventuale ennesimo rinvio dei termini avrebbe sul processo di armonizzazione contabile posto in essere dalle Regioni e da altri enti territoriali in attuazione di quanto stabilito dalla disciplina comunitaria in materia.

Al riguardo, l'onorevole interrogante ha, infatti, premesso che gli adempimenti legati al controllo dell'inesigibilità sarebbero strettamente correlati alla Direttiva comunitaria 2011/85/UE (contenente regole minime comuni per i quadri di bilancio nazionali finalizzati a renderli più trasparenti completi e veritieri), alla quale il legislatore nazionale avrebbe dato attuazione con il decreto legislativo n. 91 del 31 maggio 2011 ed il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, emanati ai sensi delle leggi sulla contabilità pubblica e sul federalismo fiscale. Entrambi i decreti, ai fini di una corretta entrata a regime della nuova disciplina sull'armo-

nizzazione contabile, prevedrebbero una preliminare fase di sperimentazione prima della definitiva applicazione dei nuovi principi contabili e degli schemi di bilancio armonizzati.

In particolare, poiché la fase sperimentale prevista per le Regioni e gli altri enti territoriali, avviata nel 2012, si concluderebbe, in virtù del decreto legislativo n. 118 del 2011, nell'anno 2014, secondo l'interrogante, una proroga dei termini relativi all'inesigibilità impedirebbe la messa a regime delle nuove norme sull'armonizzazione contabile, comportando, di conseguenza, la violazione della direttiva comunitaria citata.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, occorre evidenziare che, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 – Discarico per inesigibilità – « ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità ». Tale comunicazione deve essere presentata entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, secondo quanto previsto dal successivo comma 2, lettera c), dell'articolo 19, pena la perdita del diritto al discarico. Ai sensi del comma 3 della disposizione in esame, una volta presentata ritualmente la predetta comunicazione di inesigibilità, l'ente creditore può valutare la fondatezza della stessa entro tre anni, decorrenti dalla data della sua presentazione, decorsi inutilmente i quali, il concessionario è automaticamente discaricato, e sono contestual-

mente eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.

Con numerosi interventi legislativi, è stato più volte differito il termine entro il quale gli agenti della riscossione devono presentare la comunicazione di discarico per inesigibilità dei ruoli nonché il termine per il controllo di merito da parte degli Uffici.

In ordine ai quesiti formulati dall'onorevole interrogante, in particolare, Equitalia S.p.A. osserva come non appaia del tutto chiaro il richiamo, nell'ambito della tematica dell'inesigibilità, alla Direttiva comunitaria 2011/85/UE, atteso che essa stabilisce regole dettagliate riguardanti le caratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri necessarie a garantire l'osservanza da parte degli stessi Stati dell'obbligo, derivante dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di evitare disavanzi pubblici eccessivi. In tale ottica, vengono dettati i criteri per la programmazione di bilancio economica e le misure per l'istituzione di un quadro di bilancio a medio termine degli Stati membri nonché le regole di bilancio numeriche specifiche. A tale direttiva è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 54

del 4 marzo 2014, e non con i citati decreti legislativi numeri 91 e 118 del 2011 che, per quanto possano riguardare l'adeguamento e l'armonizzazione dei sistemi contabili della finanza pubblica, risultano inconferenti rispetto alle particolari regole di armonizzazione dettate dalla Direttiva del 2011/5/UE, e, peraltro, neppure menzionati nelle premesse di entrambi i decreti.

Poste in linea generale le riflessioni che precedono Equitalia S.p.A. fa, inoltre, presente che, per effetto delle molteplici proroghe susseguitesesi nel tempo, il 31 dicembre del corrente anno dovrebbero prodursi tutte le comunicazioni di inesigibilità afferenti ai ruoli affidati dal 2000 al 2011.

In considerazione degli ingenti volumi interessati si tratterebbe, pertanto, di fornire agli enti creditori dati e documenti cartacei, ai fini del controllo di legge, con un impegno considerevole, tanto per le società del gruppo Equitalia, che per gli enti predetti, sui quali grava, per l'appunto, l'onere del controllo.

La questione è comunque all'attenzione del Governo che sta valutando le misure più appropriate da adottare per gestire la situazione sopra rappresentata.

ALLEGATO 4

5-03943 Causi: Eliminazione dei limiti alla compensazione tra i crediti d'imposta e le somme dovute.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede al Governo il superamento del limite di 700.000 relativo ai crediti fiscali e contributivi che possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come modificato dall'articolo 9, comma 2 del decreto 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

In particolare l'Onorevole interrogante evidenzia che l'utilizzo in compensazione di un credito esistente in maniera superiore al limite previsto dalla legge può essere regolarizzato con il versamento di una somma pari all'eccedenza utilizzata maggiorata degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta. Il credito così ripristinato può essere utilizzato in future compensazioni con eventuali debiti tributari e contributivi.

L'Onorevole auspica il superamento del limite attraverso una soluzione interpretativa contenuta in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ed a sostegno della possibilità di eliminare dall'ordinamento, senza apposito intervento normativo, l'attuale limite alla compensazione, richiama la Comunicazione di servizio del 30 gennaio 2002, n. 8, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha affermato l'inopportunità del recupero di un credito Iva effettivamente esistente, ma indebitamente rimborsato per difetto dei presupposti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva quanto segue.

Anzitutto, è opportuno far presente che la Comunicazione di servizio del 30 gennaio 2002, n. 8, citata dall'Onorevole interrogante, è relativa a fattispecie relativa ad un credito iva esistente ma indebitamente rimborsato per difetto dei presupposti di legge, non assimilabile a quella in esame, come peraltro evidenziato dall'Avvocatura Generale dello Stato con parere reso il 2 febbraio 2009 in merito al relativo profilo sanzionatorio.

A differenza, infatti, dell'ipotesi in cui il contribuente ottenga un rimborso Iva non spettante per difetto dei presupposti, nel caso di utilizzo in compensazione di un credito esistente oltre il limite previsto, si produce un effetto concreto riconducibile all'omesso o ritardato versamento e pertanto, come ribadito dall'Agenzia delle entrate nella circolare 13 marzo 2009 n. 8/E, si determina un danno c.d. di cassa all'Erario consistente « nella sottrazione di liquidità all'Amministrazione finanziaria ».

Nello stesso senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, la quale, con ordinanza del 6 luglio 2010, n. 15938, ha evidenziato « l'evidente diversità delle due fattispecie » e « la palese impossibilità di individuare una medesima *ratio* sanzionatoria nei due casi ».

Vale, inoltre, ricordare che, nella diversa ipotesi di utilizzo in compensazione di un credito inesistente, l'articolo 27, comma 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (cosiddetto « Decreto anti-crisi ») prevede la sanzione dal cento al duecento per cento della misura del cre-

dito stesso, sanzione più grave rispetto a quella comminata nel caso di credito utilizzato in misura superiore a quella spettante, che invece è pari al 30 per cento dell'importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Ai di là di quanto precede l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, con

legge 6 giugno 2013, n. 64, a decorrere dall'anno 2014, ha aumentato a 700.000 euro il tetto di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta.

Tale limite, pertanto, la cui *ratio* risiede nella garanzia di equilibri di finanza pubblica, non può essere modificato, né tantomeno abrogato in via interpretativa.